

LAVORO

Infortunio – responsabilità solidale delle imprese interessate

In caso di infortunio lavorativo verificatosi per inosservanza di disposizioni legislative o contrattuali, sussiste la responsabilità solidale di tutte le imprese presenti nel cantiere ove si svolgeva la prestazione di lavoro.

L'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del *neminem laedere*, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Al riguardo, quando un danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere, poiché, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (cfr. Cass. n. 8372 del 2014).

Quindi, qualora più imprese operino contemporaneamente nello stesso cantiere, utilizzando in comune strutture o impianti, ciascuna di esse è tenuta, con riguardo alla propria attività imprenditoriale, all'osservanza delle specifiche regole legali, oltre che di quelle dettate dalla tecnica, dall'esperienza e dalla prudenza, che garantiscono l'incolumità e in generale la salute dei dipendenti, ed a vigilare che le condizioni di sicurezza imposte dalle specifiche disposizioni antinfortunistiche e dalla norma generale dell'art. 2087 cod. civ. sussistano sia all'inizio dell'attività lavorativa sia per tutto lo svolgimento di essa, finché permanga la situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 7545 del 1987; Cass. n. 2451 del 2011).

(Ricorso in materia di lavoro)